# CITTÀ DI LOCRI

89044 Città Metropolitana di Reggio Calabria

Codice Fiscale 81000410803 - Partita IVA 00138500806

**ORDINANZA n° 25 /2026 - PROT. n° _____/ DEL _____**

## IL SINDACO

**Considerato che:**

- con Ordinanza n° 01/2013, del 17.01.2013, Prot. Gen. n° 1337, il Commissario Prefettizio Pro-Tempore di questo Ente, ha riordinato parte del mercato settimanale, settore non alimentare;
- con Ordinanza n° 20/2014 del 04.07.2014, il Sindaco Pro-Tempore di questo Ente ha trasferito il Mercato settimanale del venerdì sulla via Marconi I^ Trav. (Vialone), oggi via Falcone/Borsellino;
- sulle vie Trieste, Roma e Caprera dalle ore 06,00 sino alle ore 14,30 di ogni venerdì sono collocati i Commercianti ambulanti che frequentano il Mercato settimanale (Settore Alimentare);
- sulla via Falcone/Borsellino dalle ore 06,00 alle ore 14,30 di ogni venerdì sono collocati i commercianti ambulanti che frequentano il Mercato settimanale (Settore non alimentari);
- il Responsabile del Settore n° 4 di questo Ente, dopo aver proceduto all'istruttoria di specifica competenza, ha dato incarico alla Ditta "GENERAL COSTRUZIONI" S.r.l., con Sede alla via Delle Imprese n° 1 del Comune di Roccadaspide (SA) ad effettuare lavori di riqualificazione urbana ricadente in varie vie cittadine;
- a seguito di richiesta del Direttore dei lavori della ditta summenzionata, acquisita al Prot. Gen. 35054 del 20.10.2026, il Responsabile del Settore n° 5 – Area di Vigilanza, con Ordinanza n° 104/2026 del 24.10.2026, ha istituito la chiusura al traffico veicolare e pedonale, nonché l'istituzione del divieto di sosta "con rimozione forzata" sulle vie riportate nell'allegato planimetrico facente parte alla richiesta della Ditta;
- per effettuare i suddetti lavori necessita trasferire provvisoriamente gli ambulanti che frequentano il Mercato settimanale:

**a) - SETTORE ALIMENTARE** – sulla via Falcone/Borsellino, nel tratto tra le intersezioni con le vie Matteotti/Marconi;

**b) - SETTORE NON ALIMENTARE** – quelli che attualmente sono collocati nel tratto indicato al punto a) del presente atto, dovranno essere trasferiti nei posti resesi disponibili sulla via Falcone/Borsellino tra le intersezioni con le vie Matteotti/Cosmano;

- esistono motivi indifferibili ed urgenti di pubblico interesse per garantire l'esecuzione dei lavori di cui sopra in condizioni di sicurezza;

**VISTI** i verbali redatti in occasione delle riunioni che si sono svolte con i commercianti che frequentano i mercati settimanali del venerdì, di entrambi i settori (Alimentari e non alimentari), giuste note n° 31580 del 23.09.2026, 32624 dell'01.10.2026 e 36050 del 27.10.2026;

**VISTO** il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sulla Polizia Locale);

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche;

## ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, **è disposto, con decorrenza dal 30 ottobre 2026 e fino al termine dei lavori di riqualificazione urbana**, lo spostamento temporaneo e provvisorio degli ambulanti che frequentano il mercato settimanale del venerdì come di seguito specificato:

**a) - SETTORE ALIMENTARE** – sulla via Falcone/Borsellino, nel tratto tra le intersezioni con le vie Matteotti/Marconi;

**b) - SETTORE NON ALIMENTARE** – i posteggi dei commercianti attualmente collocati nel tratto indicato alla lettera a) del presente dispositivo sono trasferiti temporaneamente nei posti resisi disponibili sulla via Falcone/Borsellino, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Matteotti/Cosmano.

## DISPONE

Che gli Ambulanti aventi diritto a frequentare il mercato in questione occupino detta area posizionandosi sul salvagente centrale, in modalità opposta (fronte/retro), con assoluto divieto di occupare o interessare la pertinenza stradale destinata a marciapiede, al fine di garantire il passaggio pedonale in sicurezza.

## DEMANDA

1. Agli Organi di Polizia Stradale di cui agli art. 11 e 12 del C.d.S., competenti territorialmente, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
2. Al Servizio - Affari Generali (Ufficio Messi), la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e inserimento sul sito internet istituzionale del Comune.
3. Alla all'Ufficio preposto di dare la massima diffusione alla presente ordinanza, provvedendo a renderne noto il contenuto ai proprietari, locatori e possessori degli immobili posti sulle vie interessate, anche mediante avvisi pubblici da affiggere negli esercizi commerciali e nei luoghi di maggiore affluenza.

## AVVERTE

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'Art. 159, lett. A)
- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero con ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**Dispone la trasmissione del presente provvedimento a:**

- Al Sig. Comandante del "Gruppo" Carabinieri di Locri;
- Al Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di Locri;
- Al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Locri;
- Al Sig. Comandante del "Gruppo" della Guardia di Finanza di Locri;
- Al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S. di Siderno;
- All'Ospedale Civile di Locri;
- Al Comando dei Vigili del Fuoco - Sede distaccata di Siderno;
- All'Ufficio Pubblicazione Atti – Sede;
- All'Arch. Carlo Stalteri, nella sua qualità di Direttore dei lavori;
- Al Responsabile della Ditta GENERAL COSTRUZIONI S.r.l. – PEC: generalcostruzionisrl1@legalmail.it;
- Al Direttore Tecnico della General Costruzioni S.r.l. – Geom. Nicola Pelle – PEC: pelle.nicola@pec.it;
- All'Ing. Lorenzo Pelle – Competente del R.T.P – PEC: pll.lorenzo@pec.it.

Dalla Residenza Municipale, 28.10.2026

**Proposta di Adozione:**

Il Responsabile del Settore n° 5 – Area di Vigilanza
(Cap. Giuseppe Larosa)

Il Responsabile del Settore n° 4
(Arch. Caterina Denisi)

CITTA' DI LOCRI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**IL SINDACO**
**(dr. Giuseppe Fontana)**